

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 610)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1964 (V. Stampato n. 1006)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 maggio 1964*

Norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada dei prodotti indicati nell'allegato del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per effettuare il trasporto su strada delle merci indicate nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le imprese di trasporto debbono pubblicare, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi comma del pre-

sente articolo, i prezzi e le condizioni che esse intendono applicare per i trasporti delle merci medesime all'interno della Comunità.

Ai fini della pubblicazione di cui al precedente comma, i listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto, debitamente datati e firmati, debbono essere affissi in un locale della impresa accessibile al pubblico e simultaneamente comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci — E.A.M. — nel cui ambito territoriale trovasi la sede dell'impresa.

Per l'assunzione di carico fuori sede, un esemplare del listino dei prezzi e delle condizioni di trasporto deve essere recato a bordo del veicolo. Lo stesso obbligo incombe alle imprese le quali non dispongano di locali idonei per l'affissione.

Sono esclusi dall'obbligo della pubblicazione i prezzi e le condizioni di trasporto per spedizioni non superiori a 5 tonnellate su distanze inferiori ai 50 chilometri.

Art. 2.

I prezzi e le condizioni di trasporto, nonché ogni loro successiva variazione, entrano in vigore alla mezzanotte del giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo listino e possono essere stabiliti sia per singole relazioni di traffico, sia per tonnellata-chilometro; la scelta di uno dei due criteri esclude l'altro.

Art. 3.

Nell'applicazione dei prezzi pubblicati, le imprese di trasporto possono maggiorare o diminuire in misura non superiore al 5 per cento i prezzi stessi, se questi sono riferiti ad una relazione di traffico, ovvero possono accordare riduzioni entro il limite del 10 per cento sui prezzi indicati per tonnellata-chilometro.

Art. 4.

Gli uffici dell'E.A.M. sono tenuti a comunicare su richiesta, ad ogni utente interessato, i prezzi e le condizioni di trasporto che ri-

sultano dai listini pubblicati a termini del precedente articolo 1.

Le imprese che effettuano i trasporti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, debbono fornire, nel termine che di volta in volta verrà ad esse prescritto, le informazioni e notizie che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riterrà di chiedere in merito ai trasporti medesimi.

Art. 5.

I vettori che omettono di pubblicare i prezzi e le condizioni di trasporto nei modi indicati al precedente articolo 1 o che praticano un prezzo diverso da quello pubblicato, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

Art. 6.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dalla presente legge, i predetti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli dell'impresa, esigere chiarimenti e notizie.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo, il Pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

Art. 7.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, saranno dettate le modalità di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

È istituita presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una Commissione consultiva di 4 rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di 4 rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esame delle questioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal funzionario del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, di maggiore anzianità.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione si provvederà con i normali stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.